C O M U N E DI PALAGONIA

Città Metropolitana di Catania

***

Deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione

(nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2024, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs. 267 del 2000)

n. 39 del 19/11/2026

OGGETTO: Proroga fino al 31 dicembre 2026 dei termini di cui alla Deliberazione O.S.L. n. 18 del 11.06.2026 avente ad oggetto "Adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali e dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, ai sensi della L. 199/2025 e L. 88/2026".

L'anno duemilaventisei, il giorno diciannove, del mese di Novembre, alle ore 14,10 e seguenti, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione di cui all'art. 252 del d.lgs. 267 del 2000, nominata con D.P.R del 26 maggio 2023, con l'intervento dei seguenti componenti:

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	CARICA	P	A
BATTAGLIA Innocenza	Componente collegato a distanza	x	
MORELLO Maria Rita	Componente collegato a distanza	x	
SPINELLA Alfio	Componente	x	

per deliberare sull'argomento in oggetto, con l'assistenza del Segretario verbalizzante, Geom. Massimo Angenica,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23 dicembre 2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il disseto finanziario del Comune di Palagonia;

con D.P.R. in data 25 marzo 2024 è stata nominata, su proposta del Ministro dell'Interno, la Commissione Straordinaria di Liquidazione per il ripiano dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;

la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata in data 11 aprile 2024, giusta deliberazione commissariale n. 1/2024;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 02 del 11.04.2024 avente per oggetto "Piano di lavoro ed adempimenti preliminari e successiva delibera di proroga n. 08 del 31.05.2024, con termine ultimo di presentazione delle istanze il 10.07.2024 dell'indebitamento pregresso nell'ambito della quale è stata provvisoriamente definita la massa passiva in € 16.737.934,77;
- la deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di Giunta. n. 54 del 27 dicembre 2024, con la quale il Comune ha deciso di aderire alla proposta dell'OSL. In merito alla proposta semplificata di liquidazione, del debito dell'Ente, ai sensi dell'art. 258 del D.Lgs n. 267/2000, impegnandosi a mettere a disposizione della gestione liquidatoria le risorse necessarie alla completa estinzione dei crediti che saranno ammessi e trattati nell'ambito della procedura semplificata di liquidazione nel rispetto del principio della "par condicio creditorum";
- la deliberazione OSL n. 04 del 30 gennaio 2025, di determinazione dei "Criteri e le procedure utili alla definizione transattiva dei debiti ed alla liquidazione della massa passiva mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;

PRESO ATTO che, l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed
atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2020 e provvede alla:

- rilevazione della massa passiva;
- acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi dell'art. 254, comma 7 del d.lgs. n° 267/2000, è autorizzato a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3 dell'art 254 del d.lgs. n° 267/2000;

RILEVATO, altresì,che in merito al perimetro di competenza della gestione dissestuale:

- l'art. 5, comma 2, del D.L. n. 80 del 2004, con decorrenza dal 30/05/2004, prevede che *«ai fini*

dell'applicazione degli arti. 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi dì bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo testo unico»;

- il Ministero dell'Interno, con parere rif. 3/2015 del 08/01/2015, richiamando l'art. 252, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5, comma 2 del d. l. n° 80/20104, ha evidenziato che *«non rileva il momento in cui il debito diventa esigibile, bensì quello in cui è sorto il fatto o l'atto da cui sono derivati impegni di spesa dell'ente seppur successivamente riconosciuti con sentenza»;*

CONSIDERATO che i comma 102-110 della l. 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) hanno reintrodotto la possibilità per gli enti territoriali (città metropolitane, province e comuni) di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali (c. d. rottamazione-quinquies) nel presupposto che vengano osservati principi generali dell'ordinamento tributario nonché il principio dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
Si tratta, quindi, di uno strumento da utilizzare non in via ordinaria, ma, a determinate condizioni e nel rispetto dei vincoli di bilancio, in modo straordinario;

DATO ATTO che l'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, comma da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, a tutti i debiti, tributari e non, degli enti territoriali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria e autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate;

RICHIAMATA, altresì, la propria precedente deliberazione n. 18 del 11.06.2026, avente ad oggetto "Adesione alla definizione agevolata delle entrate comunali e dei carichi affidati all'Agente della Riscossione, ai sensi della L. 199/2025 e L. 88/2026", con la quale questa Commissione ha espresso il proprio nulla osta, per le annualità di competenza dell'O.S.L., subordinandolo all'esito positivo dell'integrazione istruttoria richiesta agli Uffici competenti nonché all'acquisizione del parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

RICHIAMATO, altresì, il Regolamento già approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 23/07/2026;

VISTA la nota a firma del Responsabile del Dipartimento tributi, prot. 23220 del 18.11.2026, avente ad oggetto "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali. Richiesta Nulla Osta per la proroga dei termini di presentazione delle istanze di adesione" con la quale si chiede il rilascio del "nulla osta" per la proroga dei termini di presentazione delle istanze di adesione per ulteriori 30 giorni;

VISTA la successiva nota a firma del Responsabile del Dipartimento tributi, prot. 23327 del 19.11.2026 con cui si comunica la sostituzione del termine originario con il termine del 31 dicembre 2026;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito, fermo restando tutto quant'altro disposto con la richiamata deliberazione O.S.L. n. 18 del 11.06.2026,

RITENUTO, in particolare, in ordine alla richiesta di nulla osta formulata dall'Ufficio con la prefata prot. 23220 del 18.11.2026, che occorre significare quanto di seguito in relazione alle annualità di competenza dell'OSL:

- la relazione istruttoria va completata con la specifica del perimetro della rottamazione in entrambe le casistiche (tributi comunali e carichi affidati all'Agente di riscossione), delle annualità e dei tributi da rottamare e disamina puntuale degli impatti sul bilancio e sugli equilibri, anche avuto riguardo al profilo della esigibilità dei crediti tributari da rottamare, nonché con elementi conoscitivi relativi agli esiti della procedura di definizione agevolata avviata dall'Ente a seguito dell'approvazione del citato regolamento da parte dell'organo consiliare;

- si ritiene anche dirimente l'acquisizione del parere da parte del Collegio dei Revisori;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 12 del 30/04/2026 avente per oggetto "Affidamento AdER Tributi e Canoni annualità 2020 e precedenti";

CONSIDERATO che l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;

RITENUTO, pertanto, di esprimere il proprio nulla osta alla proroga sino al 31dicembre 2026 dei termini di presentazione delle istanze di adesione, per le annualità di competenza dell'OSL, fermo restando l'onere dell'Ufficio di una integrazione istruttoria dell'Ufficio nei termini sopra spiegati e l'acquisizione de parere dei Revisori;

VISTI:

- Il Titolo VIII, CAPI II e III, del D.Lgs 18.08.2000, n, 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, di approvazione del regolamento recante sul risanamento finanziario degli Enti Locali;
- La Legge Costituzione n. 3/2001;
- L'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana.

A voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che debbono intendersi per intero riportate e trascritte nel presente dispositivo,

DI ESPRIMERE, in relazione alle annualità di competenza dell'OSL il proprio nulla osta, sin d'ora, alla proroga sino al 31 dicembre 2026 dei termini di presentazione delle istanze di adesione da parte dei cittadini, subordinato all'esito positivo dell'integrazione istruttoria di cui in premessa e del parere dei Revisori, non ancora acquisito;

DI CONFERMARE integralmente ogni altra condizione e prescrizione contenuta nella citata deliberazione O.S.L. n. 18 del 11.06.2026;

DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria Generale :

- Al Sindaco;
- All'Assessore alle finanze;
- al Segretario Comunale;
- al Responsabile ad interim del Dipartimento III- entrate e tributi;
- al Responsabile ad interim del Dipartimento III- finanze;
- al Collegio dei Revisori dei conti;
- all'Ufficio di Segreteria, per la pubblicazione all'albo pretorio, sul sito internet del Comune; sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

DI DISPORRE, altresì, la pubblicazione del presente atto, all'albo on-line e nella sezione del sito istituzionale dell'Ente dedicata alla Commissione Straordinaria di Liquidazione;

Letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Battaglia

Firmato digitalmente da:
Battaglia Innocenza
Firmato il 19/11/2026 15:23
Seriale Certificato: 3330020
Valido dal 23/02/2024 al 23/02/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Morello

Firmato digitalmente da:
Morello Maria Rita
Firmato il 19/11/2026 15:20
Seriale Certificato: 4487923
Valido dal 06/05/2025 al 06/05/2028
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Spinella

Il Segretario Verbalizzante
Geom. Massimo Angenica,

MASSIMO
MARIA
CESARE
ANGENICA
19.11.2026
18:00:05
GMT+01:00